



**CITTA' DI SEGRATE**  
Provincia di Milano

[www.comune.segrate.mi.it](http://www.comune.segrate.mi.it)

ORDINANZA N. 38

Prot. n. 32255

OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave

Segrate, 01 giugno 2005

### IL SINDACO

**Premesso che**, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio6fosfato deidro-genasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;

**Vista** la richiesta presentata dai genitori esercenti la patria potestà su minori affetti da carenza congenita dell'enzima Glucosio6fosfato Deidro-Genasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente chiamata "favismo", come pure essi stessi;

**Rilevato**, quindi, che la coltura di fave in prossimità dei luoghi che i soggetti richiedenti ed in particolare i minori in questione frequentano costituisce grave pericolo in considerazione del fatto che una eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

**Ritenuto** che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

**Ritenuto** di dover intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della vita dei minori in oggetto, garantendo altresì la piena fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche in previsione di esigenze future;

**Ritenuto** pertanto che, per quanto il fenomeno appaia ristretto a vari casi, sia opportuno salvaguardare la salute delle persone esposte al rischio di irrimediabili conseguenze;

**Visto** l'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visto** l'at. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

1. Il divieto assoluto di coltivazione di fave nel territorio comunale con effetto immediato;
2. Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'Ordinanza in oggetto;
3. Che i proprietari e/o gestori dei fondi ed orti, nei termini di 10 giorni dalla data di affissione all'Albo della presente ordinanza, eliminino del tutto i tipi di coltura in questione;
4. La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità della vendita

con appositi cartelli, di dimensioni adeguate in modo da risultare ben leggibili, con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche". Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi.

### **DISPONE**

La sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per giorni quindici;

La sua comunicazione:

- al Comando di Polizia Locale – sede;
- alla Sezione Ambiente, sede;
- alla Sezione servizi sociali, sede;
- alla ASL Provincia di Milano 2 – Via Mantova, 10 – Melzo (MI);

Il Comando di Polizia Locale è tenuto alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso in via giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
Adriano Alessandrini